



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SOCIO ONORARIO

DOTTORE COMMERCIALISTA
Antonio Zanarotti

SOCI FONDATORI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Massimo Lotto
Roberto Valentino

SOCI ORDINARI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Angelo Stimamiglio
Federico Caprin
Roberto Dorigato
Benedetta Zanarotti
Teo Di Battista
Alberto Signorini
Sonia Poletto

STUDI FONDATORI

Studio Grieco 1947
Studio Grazioli 1958

SEDE

VICENZA - Via dei Cairoli 9

COLLABORATORI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Francesco Ambrosini
Luigi Solinas
Alessandro Prandin
Gianluca Sordato
Marco Beghini
Laura Scalco

DOTTORI

Nicolò Dalla Riva
Arianna Maran

TIROCINANTI

DOTTORI COMMERCIALISTI
Radames Rizzato
Silvia Seganfredo
Elisa Dalla Riva

Ai nostri Clienti

Ditte Individuali e Professionisti

Vicenza, 23 marzo 2020

FOCUS: INDENNITA' A FAVORE DI PROFESSIONISTI E LAVORATORI AUTONOMI.

Gentile Cliente,

gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020 (c.d. "Cura Italia") riconoscono un'**indennità**, non imponibile ai fini IRPEF, pari a 600 euro a determinate categorie di soggetti, sia esercenti attività economiche in forma autonoma, sia lavoratori parasubordinati e subordinati.

L'indennità è riconosciuta per il solo mese di marzo 2020, ma potrebbe essere riconosciuta per ulteriori periodi, in relazione al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, naturalmente con un ulteriore provvedimento ad hoc.

L'**INPS** ha riepilogato le nuove misure di sostegno anticipando una **circolare di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni operative per la presentazione delle domande, che avverrà in via telematica utilizzando i canali telematici del sito internet dell'INPS.**

Diversamente dalle anticipazioni dei giorni scorsi, le domande non saranno presentate in un "click day". Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del mese di marzo, una volta adeguate le procedure informatiche.



Le misure di sostegno gestite dall'INPS sono fruibili, entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse, dalle categorie di soggetti specificamente individuate, vale a dire:

- **liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 del DL 18/2020);
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO - Assicurazione generale obbligatoria INPS (ossia – come precisato dalla Relazione tecnica al decreto e ribadito dal messaggio n. 1288, **artigiani, commercianti**, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS (art. 28 del DL 18/2020);
- lavoratori dipendenti stagionali del settore **turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020), non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 29 del DL 18/2020);
- **operai agricoli** a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30 del DL 18/2020);
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, che risultino non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (art. 38 del DL 18/2020).

Rispetto all'ambito soggettivo, è stata rilevata la situazione particolare di **agenti e rappresentanti di commercio**, i quali sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso la Gestione commercianti sia presso la Fondazione Enasarco. Tuttavia, dopo le rimostranze presentate da alcune sigle sindacali al Governo, al Ministro del Lavoro e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, né stato chiarito che gli agenti di commercio potranno comunque accedere all'indennizzo di 600 euro.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di **reddito di cittadinanza**.



STUDIO G&G COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Non sono contemplati tra i soggetti beneficiari delle indennità in esame i professionisti iscritti alle **Casse private** di previdenza obbligatoria. Unico spiraglio potrebbe essere l'art. 44 del D.L. n. 18/2020 che istituisce il "Fondo per il reddito di ultima istanza" per i casi di cessazione, riduzione o sospensione dell'attività in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Tale fondo è stato pensato "come **fondo residuale** per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini".

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e porge cordiali saluti.

Studio G&G Commercialisti Associati